

L'impegno del Principato è inserito nell'accordo fiscale firmato ieri con l'Italia

Voluntary disclosure obbligata

Le banche del Liechtenstein richiedono l'adesione

DI CRISTINA BARTELLI

Voluntary disclosure, prendere o lasciare. Il governo del Liechtenstein obbliga i correntisti italiani alla voluntary disclosure. Per continuare ad avere un conto nel Principato la condizione è o aderire al programma di collaborazione volontaria o dimostrare la regolarità delle attività depositate rispetto alla legge tributaria italiana. Nel protocollo aggiuntivo dell'accordo tra Italia e Liechtenstein firmato ieri a Roma è scritto infatti che «gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un'autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità del-

le attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana». È la prima volta che il governo di uno dei paesi a fiscalità privilegiata chiede ai suoi istituti finanziari di spingere alla voluntary disclosure. Laddove il contribuente/cliente italiano non risponda alle due condizioni, voluntary disclosure o regolarità fiscale scatterà da parte dell'Agenzia delle entrate la richiesta di gruppo relativa ai conti detenuti dal titolare di conto. Le richieste si specificano nel protocollo aggiuntivo che, come l'accordo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione (cioè la firma di ieri) riguardano i casi di azione o mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia riguardo ai conti chiusi, sostanzialmente svuotati e inattivi.

Per conti chiusi l'accordo specifica che si intendono quelli chiusi, appunto, tra la data della firma e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico secondo il common

reporting standard dell'Ocse; i conti sostanzialmente chiusi sono invece quelli che ancora in essere alla data di chiusura della collaborazione volontaria hanno una giacenza di saldo superiore ai 15 mila euro e che alla chiusura della voluntary disclosure hanno consistenza di meno di 7.500; quelli inattivi sono quelli non chiusi o non svuotati detenuti e mantenuti oltre le date dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni. Anche in questo caso al momento della richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle entrate non si darà seguito alla richiesta di gruppo se il titolare del conto ha aderito al programma di collaborazione volontaria o se ha fornito risposta positiva sempre entro il 30 settembre 2015 (data entro la quale si chiude la procedura di voluntary disclosure) circa le regolarità delle attività depositate.

L'accordo tra Italia e Liechtenstein firmato ieri dun-

que consentirà di sviluppare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra i due Paesi e quindi rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.

L'Accordo è basato sul modello Ocse di Tax Information Exchange Agreement (Tiea) e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

Il Protocollo aggiuntivo, come detto in precedenza, che disciplina le richieste di gruppo, consentirà di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein.

L'Accordo sullo scambio di

informazioni e il Protocollo aggiuntivo si applicano dopo la ratifica da parte dei Parlamenti dei rispettivi Paesi, a decorrere dalla firma. Di conseguenza lo scambio di informazioni potrà riguardare elementi in essere alla data di oggi.

Con la firma il Principato viene considerato ai fini della voluntary disclosure un Paese «non black list», consentendo così ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività nel Liechtenstein di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle imposte e sanzioni ridotte).



I testi dell'accordo e del protocollo aggiuntivo sul sito www.italiaoggi.it/documents

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La documentazione

Poiché sono interessato a definire la procedura di collaborazione volontaria, volevo sapere quale documentazione è necessaria oltre al modello da presentare all'Amministrazione finanziaria?

F.G.

Risponde Stefano Loconte

Il contribuente che voglia aderire alla voluntary disclosure per sanare le proprie attività detenute all'estero dovrà presentare all'Agenzia delle entrate il modello contenente la richiesta per accedere alla procedura entro il 30 settembre 2015.

Inoltre, dovrà trasmettere la documentazione relativa a tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo tutti i documenti e informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e le relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data della presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1. Infine, la richiesta di accesso alla procedura presentata agli Uffici deve essere corredata da una Relazione di accompagnamento, come enunciato nel Prot. n. 2015/13193 dell'Agenzia delle entrate, rubricato «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale».

La relazione

Ho sentito parlare di una relazione di accompagnamento all'istanza di adesione alla voluntary disclosure. In cosa consiste? Quando e come deve essere trasmessa? Cosa succede se non viene trasmessa?

R.R.

Risponde Stefano Loconte

Secondo quanto espressamente stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate, emesso il 30 gennaio 2015 e rubricato «Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione

volontaria per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale», la richiesta d'accesso alla procedura è corredata da una Relazione di accompagnamento, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d'imposta oggetto della procedura, le consistenze dei patrimoni e degli investimenti finanziari, nonché tutta la documentazione ad essi relativa. Pertanto, dopo la conferma di avvenuta ricezione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente trasmette tramite Pec alla competente Direzione regionale, riportata nella ricevuta di consegna, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la Relazione accompagnatoria, che è parte integrante della richiesta di ammissione alla procedura.

La Relazione accompagnatoria deve contenere obbligatoriamente:

- i dati identificativi di richiedente, rappresentante e professionista;
- un'introduzione nella quale il professionista che assiste il richiedente o il richiedente stesso forniscono un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto di emersione. Inoltre, in premessa va indicato un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e quanto riportato nel modello;
- i soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura;
- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona (evidenziando se la procedura di collaborazione volontaria riguarda le sole attività estere o anche elementi aventi rilevanza reddituale non collegati alle attività estere);
- la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero;
- gli effetti delle dichiarazioni riservate di cui all'art. 13-bis del dl 78/09 (in tale sezione vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere e si elencano i documenti allegati).

La mancata presentazione della Relazione accompagnatoria e della documentazione di supporto determina il venir meno del requisito di ammissione alla procedura previsto dall'art. 5-quater, comma 1 lett. a), del dl 167/1990 e dall'art. 1, comma 3 lett. a), della L. 186/2014 e pertanto l'impossibilità di usufruire dei benefici normativi (riduzione delle sanzioni, esimenti penali).

L'autoriciclaggio

Può spiegarmi cosa si intende per «autoriciclaggio»?

C.V.

Risponde Stefano Loconte

La legge 186/2014 ha introdotto nel nostro codice penale l'art. 648-ter.1, recante la disciplina del reato di autoriciclaggio.

Con questa fattispecie il Legislatore ha attribuito rilevo penale alla condotta di chi ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, provvedendo poi, in un secondo momento, alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o di altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi.

Lo stesso art. 648-ter.1 distingue (e di conseguenza modula l'entità delle pene) a seconda che il c.d. reato presupposto sia punito in misura superiore o inferiore a 5 anni e prevede che, qualora a monte dell'autoriciclaggio via sia un reato c.d. di ambiente mafioso, sia applicata, comunque, la pena più grave.

Va altresì segnalato che la stessa disposizione prevede un'ipotesi di non punibilità legata al c.d. autoconsumo (comma 4), ossia l'utilizzo del denaro riciclato per mera utilizzazione o godimento personale, una circostanza aggravante se il reato è collegato con l'attività bancaria, finanziaria o professionale (comma 5), nonché uno sconto di pena fino alla metà per chi collabora attivamente per evitare «che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni» (comma 6).

Si segnala, inoltre, che all'interno della disciplina della voluntary disclosure, all'art. 5-quinquies, comma 3, è contemplata una specifica clausola di non punibilità, per questo e per altri reati fiscali, per i contribuenti che concludono con successo la procedura de qua.

La ratio di tale specifica disposizione è evidentemente quella di garantire una copertura penale per i contribuenti più collaborativi, incentivando in questo modo la regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie non dichiarate.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary